

Prot. N. AG094/08

Castellaneta, 25 settembre 2008

Reverendi Confratelli,

nonostante i precedenti richiami a voler compilare con estrema attenzione le istruttorie matrimoniali, purtroppo non mancano i casi di istruttorie trasmesse in Curia incomplete o avviate prima di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni nel caso in cui occorranza licenze e/o dispense. Nei casi dubbi o complessi è sempre opportuno interrogare anzitempo questa Curia senza affrettarsi a porre atti di qualsiasi genere.

Ultimamente, poi, si sono presentati casi di coppie di coniugi uniti in matrimonio concordatario i quali, per ragioni le più disparate, richiedendo o esibendo certificazioni matrimoniali, hanno appreso di essere in regime ordinario di comunione dei beni, pur avendo chiesto di potersi avvalere del regime della separazione dei beni.

Sebbene quello che conta per realizzare tale volontà delle parti sia l'atto di matrimonio e la dichiarazione rilasciata e firmata in quella sede, tuttavia è altrettanto necessario che gli sposi siano richiesti, in sede di esame dei contraenti, circa le loro volontà a riguardo e che questa scelta sia indicata chiaramente sia nella quarta pagina del Mod. I chiamato *Posizione matrimoniale* sia nella terza del Mod. XIV chiamato *Stato dei documenti*. Tale attenta spiegazione fatta ai coniugi e la conseguente altrettanto scrupolosa annotazione (che può essere anche più chiaramente esplicitata sbarrando il modulo in caso di scelta della comunione ordinaria) è l'unica soluzione a successivi problemi.

Infatti, una svista o una dimenticanza non è assolutamente indifferente a tal riguardo e comporta che la separazione dei beni sia fatta successivamente per atto pubblico, con relative spese notarili e di registrazione. Pertanto, devo comunicare a tutti coloro che istruiscono e assistono ai matrimoni che, nel caso dovessero nel prossimo futuro verificarsi tali circostanze, come già recentemente accaduto, ed in caso di assenza di indicazioni espresse chiaramente dal Parroco sul fascicolo istruttorio - non rilevando in alcun modo la buona fede di costoro - le responsabilità saranno attribuite a colui che ha istruito la pratica, in solido con colui che benedice le nozze, qualora si trattasse di persone diverse. Questa severa misura si rende necessaria perché si tratta di una responsabilità che incide particolarmente sulla vita dei nostri fedeli.

Certo che tali indicazioni saranno tenute in debito conto, profitto della circostanza per salutare tutti cordialmente.

Mons. Dott. Giuseppe FAVALE
Vicario generale

Reverendi Signori
PARROCI, RETTORI E CAPPELLANI
della Diocesi di Castellaneta

S E D E